



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI
RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE**

Approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 11 del 30 luglio 2020



Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in materia di diritto annuale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata (di seguito denominata “Camera di commercio”), nel rispetto dell’art. 18 della Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, delle disposizioni del Decreto legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54, nonché delle disposizioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate in quanto compatibili.

Articolo 2

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di omesso o tardivo versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all’art. 8 del decreto del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominati “termini di scadenza”). I termini di scadenza si distinguono in:
 - a. termine ordinario: termine di versamento previsto per il pagamento del I acconto delle imposte sui redditi;
 - b. termine ordinario per le imprese e/o unità locali o sedi secondarie di nuova iscrizione: entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione;
 - c. termine prorogato (lungo): termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell’interesse corrispettivo vigente (0,40%), nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario. Questo termine vale esclusivamente per i soggetti già iscritti prima dell'anno di riferimento.
2. Per omesso versamento si intende il versamento mai effettuato; il versamento, seppur completo, effettuato oltre il termine prorogato; il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato nei termini di scadenza indicati nel comma 1.



3. Per tardivo versamento si intende il versamento effettuato, per l'intero importo dovuto, con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario senza il contestuale versamento, quando dovuto, dell'interesse corrispettivo vigente.

Articolo 3

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di scadenza.
2. Qualora la Camera di commercio accerti un versamento eseguito a favore di una Camera di commercio incompetente per territorio effettuato oltre i termini di scadenza, o per importo inferiore al dovuto, procede a richiedere il riversamento alla Camera di commercio interessata e ad avviare la procedura sanzionatoria nei confronti dell'impresa.
3. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore all'importo fissato dalla L. n.44 del 26/04/2012 ed eventuali successivi adeguamenti legislativi. Alla data di approvazione del presente regolamento, l'importo stabilito è pari ad € 30,00 con conseguente rinuncia al relativo credito, a condizione che, nel quinquennio precedente, non siano state commesse altre violazioni dell'obbligo di versamento del diritto annuale (già contestate o anche non contestate perché inferiori al minimo irrogabile), salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
4. Qualora nelle annualità successive a quella di riferimento del diritto annuale non contestato in applicazione del comma precedente, vengano accertate altre violazioni dell'obbligo di versamento del diritto annuale, la Camera di commercio provvederà alla contestazione anche delle violazioni non contestate, entro il limite di prescrizione e/o decadenza previste dalla normativa vigente.
5. Secondo quanto stabilito dal comma 35 dell'art. 24 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo al pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese. Non si procederà alla inibizione della



certificazione qualora l'importo residuo dovuto per diritto non sia superiore a € 5,00 (cinque).

Articolo 4

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di commercio, ancorché successivamente modificati, ovvero quando la violazione si traduca in una mera inadempienza formale senza alcun debito di imposta.

Articolo 5

Competenza all'irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Dirigente dell'Area competente della Camera di commercio.
2. Il Dirigente d'Area competente può individuare uno o più dipendenti camerale cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 6

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del D.M. n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni e delle direttive impartite in materia dagli organi governativi preposti o dall'Agenzia delle Entrate.
2. Nei casi di versamento tardivo, di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di omesso versamento, di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8, 9 e 10.



4. Nei casi di versamento effettuato solo in parte nei termini di scadenza ordinaria, si applica la sanzione del 30% sul diritto omesso, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui articoli 7, 8, 9 e 10.
5. Nei casi di versamento completo effettuato oltre il termine prorogato, si applica la sanzione del 30% sull'intero importo.
6. Nei casi di versamento incompleto effettuato entro il termine prorogato, si applica la sanzione del 10% sull'importo versato e del 30% sull'importo omesso o versato oltre il termine prorogato.

Articolo 7 **Incremento della sanzione per gravità della violazione**

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di commercio. La sanzione del 30% va incrementata, in proporzione al diritto omesso, fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

Danno finanziario per la C.C.I.A.A.	Gravità violazione ex comma 3, art. 4 Regolamento e comma 1 – 2 art. 7 D.Lgs. 472-97
Fino a 100 euro	0%
da 101 a 500 euro	10%
da 501 a 1.000 euro	20%
da 1.001 a 5.000 euro	30%
da 5.001 a 20.000 euro	40%
oltre 20.000 euro	50%

Articolo 8 **Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni**

1. La Camera di commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, considera ai fini della valutazione della personalità del trasgressore anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionabili commesse dallo stesso soggetto nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% è incrementata di una ulteriore percentuale del 5% in proporzione al diritto omesso qualora il trasgressore abbia già commesso una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso il



trasgressore abbia già commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.

Articolo 9

Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice del trasgressore

1. In caso di omesso versamento e sempre che la Camera di commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n. 54/2005 la sanzione è ridotta di una percentuale, in proporzione al diritto omesso, pari:
 - a. al 20%, nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento del solo diritto entro il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005;
 - b. al 10% nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento del solo diritto oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005.

Articolo 10

Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni, la Camera di commercio applica - per le violazioni relative all'omesso e tardivo pagamento commesse in annualità diverse - alla sanzione base più elevata, tra quelle determinate per le singole annualità ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8, 9 l'aumento dalla metà al triplo. La sanzione base così definita diventa sanzione unica.
2. La sanzione base più elevata viene aumentata in misura diversa, a seconda del numero delle violazioni compiute nel periodo oggetto di contestazione, secondo il seguente schema:
 - a. in misura pari al 50 % se le violazioni riguardano due annualità;
 - b. in misura pari al 100 % se le violazioni riguardano più di due annualità;
 - c. in misura pari al 150 % se le violazioni riguardano più di quattro annualità;
 - d. in misura pari al 200 % se le violazioni riguardano più di sei annualità;
 - e. in misura pari al 300 % se le violazioni riguardano più di otto annualità.



3. Se la Camera di commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
4. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
5. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 11 Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
 - a. 3,75% (1/8 della sanzione fissata al 30%) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento;
 - b. 6% (1/5 della sanzione fissata al 30%) se il pagamento viene eseguito entro un anno dal termine ordinario di versamento
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati su tale diritto calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, sino a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
3. Nei casi di tardivo versamento il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini con il pagamento della sanzione ridotta contestuale al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto e calcolati al tasso legale, con maturazione giornaliera, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinario, sino a quello in cui il versamento è stato eseguito.
4. Se non vengono rispettate le condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il



soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini di cui al comma 1. In tale ipotesi la Camera di commercio procede all'irrogazione della sanzione, determinata ai sensi del presente Regolamento, secondo una delle modalità stabilite nel successivo art. 12, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni e interessi, quando gli stessi siano superiori all'importo definito dall'art. 3, comma 3 del presente Regolamento.

Articolo 12 **Modalità di irrogazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a. atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - b. atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - c. iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni
2. La sanzione è irrogata, con una delle tre modalità di cui al comma 1, con l'indicazione dell'eventuale importo dovuto a titolo di tributo e interessi ancora da versare e notificata all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti secondo le vigenti disposizioni.
3. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica la definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 del DLgs. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 **Riscossione del diritto e della sanzione**

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione a ruolo di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c). Successivamente alla iscrizione diretta a ruolo si dovrà procedere esclusivamente al pagamento della relativa cartella esattoriale presso l'Agente di riscossione incaricato.



2. Gli interessi sono commisurati al diritto dovuto, calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinario sino a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli, o alla data di emissione dell'atto di contestazione o di irrogazione.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 14 **Rateazione del pagamento**

1. La Camera di commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione delle somme dovute a titolo di diritto annuale, interessi legali e sanzioni, su richiesta motivata dell'interessato ad effettuare il pagamento, in un numero massimo di dieci rate mensili.
2. La rateazione di pagamento può essere concessa per importi non inferiori ad Euro 250,00 per le imprese individuali e soggetti che pagano in misura fissa e Euro 1.000,00 per le società e gli altri soggetti tenuti a pagare in base al fatturato.
3. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura definita dall'art. 21 comma 1 del DPR 602/703 e ss.mm.ii.
4. La Camera di commercio entro trenta giorni dalla richiesta di rateazione, completa della documentazione necessaria, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. Le richieste di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo devono essere presentate direttamente all'Agenzia di riscossione competente, ai sensi del comma 1 dell'art.19 del D.P.R. 602/1973 e successive modifiche e/o integrazioni.



Articolo 15

Regolarità del diritto annuo ai fini della concessione di contributi e benefici da parte della Camera di commercio

1. La concessione di contributi e benefici da parte della Camera di commercio è consentita alle sole imprese che siano in regola con il versamento del diritto annuale ai sensi del presente Regolamento.
2. Le posizioni non regolari sono sanabili solo nei seguenti casi:
 - a. Violazioni da diritto annuo per i quali è stato emesso il relativo Ruolo.
In presenza di cartelle esattoriali non pagate prima della domanda di partecipazione, l'impresa si considera "non in regola". Qualora l'impresa abbia ottenuto dall'Agente di riscossione Equitalia la rateizzazione delle cartelle, la posizione dell'impresa si considera regolare a condizione che produca l'atto di concessione del beneficio aggiornato con il pagamento delle rate scadute alla data di presentazione della domanda di ammissione al beneficio.
 - b. Importi inferiori al minimo ruolo
L'impresa non in regola per importi inferiori ad Euro 30,00, può sanare l'irregolarità anche successivamente alla data della domanda di ammissione al beneficio, nel termine assegnato per la regolarizzazione.
 - c. Importi versati superiori al dovuto
L'impresa non in regola con il pagamento del diritto per un determinato anno, ma che ha effettuato un pagamento per un importo superiore al dovuto per altre annualità, che copre l'importo non versato, può sanare l'irregolarità attraverso l'istituto della compensazione, purchè non siano trascorsi due anni dall'indebito versamento, anche successivamente alla data della domanda di ammissione al beneficio.
 - d. Violazioni da diritto annuo per i quali non è stato emesso il relativo ruolo
Nei casi di violazioni relative agli anni per i quali non si è provveduto all'irrogazione della sanzione con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 lett. c) del presente Regolamento, l'impresa si considera "in regola" se ha effettuato il pagamento dell'omesso/incompleto versamento del tributo alla data della presentazione della domanda di ammissione al beneficio, ovvero nel termine assegnato per la regolarizzazione.



Articolo 16 Autotutela

1. Il Dirigente d'Area competente o suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati. Il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. doppia imposizione;
 - d. mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera di commercio
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Le istanze di autotutela presentate dai contribuenti sono motivate e ad esse sono allegare copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale degli atti emessi dalla Camera di commercio.
4. La presentazione di istanze di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla competente Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. La Camera di commercio comunica al contribuente l'accoglimento, totale o parziale, o il rigetto dell'istanza di autotutela. In caso di annullamento totale o parziale dell'atto o della cartella, analoga comunicazione viene effettuata, in fase di riscossione coattiva, al Concessionario incaricato della riscossione e, in pendenza di contenzioso, alla competente Commissione Tributaria, per la dichiarazione di cessata materia del contendere.



Articolo 17 **Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale**

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, alternativamente:
 - a. presentare deduzioni difensive alla Camera di commercio. Il Dirigente d'Area competente o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, avverso il quale è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, presso la competente Commissione Tributaria;
 - b. presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria avverso l'atto. In tale ipotesi, l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione, impugnabile nei successivi 60 giorni presso la competente Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera b) può, entro 60 giorni dalla notifica, presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 12, commi 1, lettera c) può, entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo il contribuente può comunque presentare istanza alla Camera di commercio al fine di ottenerne l'eventuale annullamento totale o parziale in sede di autotutela. La presentazione di detta istanza, giusto quanto indicato nell'art. 15 del presente Regolamento, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso alla competente Commissione Tributaria.
5. Il termine per la presentazione del ricorso alla competente Commissione Tributaria è soggetto a sospensione nel periodo feriale (1-31 agosto) ai sensi dell'articolo 1, della



legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall'art.16 del D.L.n.132/2014, convertito nella legge n.162 del 10 novembre 2014.

Articolo 18 **Decadenza e prescrizione**

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica dell'atto di irrogazione di cui all'art. 12 lettere a), b) e c). L'impugnazione del provvedimento di contestazione ovvero di irrogazione interrompe la prescrizione.
3. La Camera di commercio, quando vi è fondato pericolo per la riscossione, iscrive a ruolo le somme con ruoli straordinari ai sensi della vigente normativa.

Articolo 19 **Rinvio alla normativa ed entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27/1/2005 n. 54 e nel Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nell'Albo camerale e sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di commercio www.basilicata.camcom.it.